

Lì, 6 ottobre 2020

Spett.le
**CONSORZIO CASALASCO SERVIZI
SOCIALI**
alla c.a. del Direttore

PARERE: Costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020.

Il sottoscritto, Maurizio Pellizzer, Revisore del Consorzio Casalasco Servizi Sociali, ricevuta la proposta di cui all'oggetto;

PREMESSO CHE:

- ✓ Il D. Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del Fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- ✓ L'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale nell'amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni normative e contrattuali;
- ✓ La costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- ✓ Le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che intendono attivare nel corso dell'anno;

DATO ATTO che il Fondo Risorse decentrate, come previsto dall'articolo 67, primo comma del C.C.N.L. Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018, a decorrere dall'anno 2018, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili;

VISTI:

- ✓ l'art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. n. 165/2001 il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa ""nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia

di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

- ✓ l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

PRESO ATTO che l'Ente ha provveduto all'integrazione del fondo posizioni organizzative per enti privi della dirigenza a fronte della nomina di posizioni organizzative nel corso dell'anno 2020;

DATO ATTO che il Fondo per le risorse stabili l'anno 2020 e il tetto unico di spesa destinato al trattamento accessorio, comprensivo del Fondo per le risorse decentrate, delle retribuzioni di posizione e di risultato degli incaricati di posizione organizzativa, è così rideterminato:

Risorse stabili	7.600,00
Produttività	9.050,00
Indennità di responsabilità	10.098,40
TOTALE	26.748,40

Tutto ciò premesso e considerato

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di Costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020.

Il Revisore dei Conti

